

Firmato digitalmente da

SIMONA FABBRINI

CN = FABBRINI SIMONA
O = non presente
T = AVVOCATO
SerialNumber =
IT:FBBSMN73E65H901J
C = IT

LEGALE

SI NOTIFICHICI OGGI

17.10.2019

Via Citaviano, 9, 00192 Roma
(St. Legale Avv. Salvatore Russo)

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

PER IL LAZIO - SEDE DI ROMA

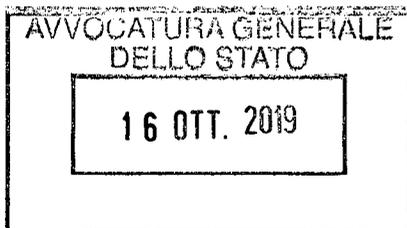
SEZIONE III BIS

RICORSO PER MOTIVI AGGIUNTI

R.G. n. 9247/19

CON ISTANZA DI NOTIFICA PER PUBBLICI PROCLAMI

Per i sig.ri



ULTIMO GIORNO

Nominativo Ricorrente	Classe/I Concorsuale/I di Abilitazione/i	Università presso cui è stata conseguita l'abilitazione	Riferimento decreto di riconoscimento MIUR	Ambito Territoriale Provinciale in cui si chiede l'inserimento in Graduatoria
ADDUCI DANIELA, C.F. DDCDNL82M49L328W	AB24 - AB25 (ex A345/A346)	Universidad de Sevilla - Spagna, conseguita in data 17/10/2011	Prot.6285 del 3/10/2012	ROMA
ANNIBALLI NICOLA, C.F. NNBCL74R27L435Q	A-45 (ex A017)	Universidad Catolica de avila, conseguita in data 27/06/2011	n. 646 del 11.07.2016	CAMPOBASSO
ANTONTU IOANA, C.F. NTNIO74T56Z129A	EEEE	UNIVERSITATEA DE VEST TIMISOARA - ROMANIA, conseguita in data 17/05/2005	PROT. N. 676 DEL 23-6-2017	TORINO
BEMPORAD ERICA, C.F. BMPRCE71H62G702L	AAAA, EEEE	National College for Teaching, Inghilterra, conseguita in data 01/08/2007	n. 0000973 del 19.06.2018	PISA
DE RUBERTO MARIO, C.F. DRBMRA75R12G793P	A-60 (ex A033) - A-37 (ex A071)	Università di Alicante (Spagna), conseguita in data 03/07/2013	21 Gennaio 2015- decreto n.37	LUCCA
FIORINI NOEMI SANDRA, C.F. FRNNSN63S48Z600A	AAAA	Istituto Almirante Guillermo Brown, Argentina, conseguita in data 06/08/1987	Prot. n. 0000188.15/03/2016 articolo 49 del Decreto del Presidente della Repubblica 31 Agosto 1999, n.394.	MILANO
FJSCINA ANNA, C.F.	AAAA	Mettnauschule	5791 del 14.09.2012	SALERNO

17/10/2019-562333 A
AGS Roma / ARCHIVIO

1



0562333-2019AAOORM

FSCNNA81L64Z112J		Radolfzell - Germania, conseguita in data 23/07/2004		
GALANTE MARGHERITA, C.F. GLNMGH84C71G273K	A-46 (ex A019)	Francisco de Vitoria- Spagna, conseguita in data 30/09/2013	prot. 467	PALERMO
GHIARASIM ADRIANA, C.F. GHRDRN79D65Z129Y	EEEE	UNIVERSITA' "ALI. CUZA"IASI- ROMANIA, conseguita in data 01/09/2001	PROT.N.62 DEL 03/02/2016	CATANIA
KALINOWSKA JOANNA URSZULA, C.F. KLNJNR72P42Z127Y	EEEE, EEEH	(EX. WSPS) ACCADEMIA DELLA PEDAGOGIA SPECIALE "MARIA GRZEGORZEWSKA" DI VARSAVIA, POLONIA, conseguita in data 21/06/1996	MIURAOODGOS prot. nr. 6152/R.U./U	REGGIO CALABRIA
KOBOS KATARZYNA AGNIESZKA, C.F. KBSKRZ80M42Z127S	A-50 (ex A060)	Akademia Świętokrzyskiej "Jan Kochanowski"- Polonia, conseguita in data 25/09/2006	AOODPIT PROT. N. 624 del 26/06/2015	ROMA
NYESTE MARIANN, C.F. NYSMNN82A48Z134B	A-28 (ex A059)	Università degli studi di Debrecen, conseguita in data 29/06/2009	n.4845 del 25 giugno 2010	UDINE
OLESHCHENKO NADEZHDA, C.F. LSHNZH79E65Z154T	EEEE	Università Statale Pedagogica di Voronezh, conseguita in data 13/05/2015	DDn. 378 del 13/05/2015 (EEEE) ; DD n.190 del 31/03/2015 (A646 RUSSO)	SAVONA
ROHALOVA TATIANA, C.F. RHLTTN70T47Z105Z	A-26 (ex A047) - A-47 (ex A048)	Univerzita Pavla Jozefa Safarika - Repubblica Slovacca, conseguita in data 09/06/1994	n.468 del 30/01/2013	CAGLIARI
RUDIKA JELENA, C.F. RDKJLN67H50Z145W	AJ56 (ex AJ77)	scuola di musica "J.Medins" di Riga presso l'accademia musicale Nazionale di Lettonia, conseguita in data 27/06/1986	prot.n.586 del 23/06/2015	ROMA
SHARKAJ MIMOZA, C.F. SHRMMZ62R45Z100U	AB24 - AB25 (ex A345/A346)	Università di Tirana (Albania), conseguita in data 12/07/1985	n. 374 del 18/06/2014	REGGIO EMILIA
SHULHAN ULYANA, C.F. SHLLYN75B46Z138D	AAAA	Istituto di Pedagogia n. 1 di Lviv, conseguita in data 28/06/1994	prot. n.411 20/05/2015	MONZA E DELLA BRIANZA
SPOLTORE CINZIA, C.F. SPLCNZ83E63E435V	A-45 (ex A017)	UNIVERSIDAD INTERNACIONAL DE LA RIOJA- SPAGNA, conseguita in data 13/05/2014	PROT N 609 DEL 15/06/2017	CHIETI
STANECKA IZABELA, C.F. STNZBE76C46Z127W	AAAA	Università Warminsko -	AOODPIT N.910 del 07/09/2015	BERGAMO

		Mazurski di Olsztyn, conseguita in data 03/07/2000		
TREVISAN ROBERTA, C.F. TRVRRT68S49L840Y	AB24 - AB25 (ex A345/A346)	UNIR, la Rioja, Spagna, conseguita in data 19/12/2012	N. 555 del 09/06/2017	VICENZA
TRICOMI MANUELA, C.F. TRCMNL79L55F158A	AC25 (ex 45/A) - AC24 (ex 46/A)	"Universitat de Barcelona" - Spagna, conseguita in data 15/05/2009	3966 del 26/06/2012	REGGIO CALABRIA
UNGUREAN MIRELA LUMINITA, C.F. NGRMLL74T49Z129N	AAAA, EEEE	Universit� Stefan cel Mare di Suceava (Romania), conseguita in data 01/09/1996	DD 475 del 20.05.2016	TORINO
CALASCIBETTA FRANCESCA AMBRA, C.F. CLSFNC82C54B429Y	A-46 (ex A019)	universit� cattolica di valenzia (Spagna), conseguita in data 02/07/2016	127 DEL 14/02/2019	CALTANISSETTA
CARAMIA GILDA, C.F. CRMGLD87C63E205P	A-46 (ex A019)	A. DE NEBRIJA SPAGNA, conseguita in data 13/12/2016	0000250 08/03/2019	TARANTO
CARUSO NADIA, C.F. CRSND84C71E536U	A-60 (ex A033)	UNIVERSIDAD ANTONIO DE NEBRIJA - MADRID, conseguita in data 06/10/2016	175 DEL 26/02/2019	ENNA
COSTANTINI SARA, C.F. CSTSRA76P70F842A	A-60 (ex A033)	universidad cardinal herrera CEU-spagna, conseguita in data 20/07/2017	531 DEL 16/04/2019 16/04/2019	LECCE
CROBU SILVIA, C.F. CRBSLV76E54B745Q	A-19 (ex A037)	Universidad Complutense de Madrid - Spagna, conseguita in data 22/06/2010	Decreto Direttoriale Prot. n. 904 del 04/09/2015	MESSINA
CUCURULLO RITA, C.F. CCRRTI78T54G273C	A-28 (ex A059)	UNIVERSITA' CATTOLICA S. ANTONIO - MURCIA - SPAGNA, conseguita in data 25/06/2010	0000063 del 17/03/2014	PALERMO
DELL'OSO LUIGI, C.F. DLLLGU82L27L407T	A-46 (ex A019)	UNIVERSIDAD ISABEL I� DI BURGOS (SPAGNA), conseguita in data 28/08/2017	273 DEL 12/03/2019	VICENZA
ESPOSITO MIRIAM, C.F. SPSMRM79B63F839C	AB24 - AB25 (ex A345/A346)	Univ. Rey Juan Carlos I. Madrid, Spagna, conseguita in data 13/06/2011	decreto n. 602 (15-06-2017)	CASERTA
FERRANTE ANGELA, C.F. FRRNGL82A61C286F	A-46 (ex A019)	Universidad Catolica de Valencia (Spagna), conseguita in data 27/06/2016	n. 1398 del 11/10/2018	TRAPANI
GUADAGNINO MONICA, C.F. GDGMNC84D55G273K	A-50 (ex A060)	Universidad de Castilla la Mancha-Spagna, conseguita in data 09/06/2011	N 1092 del 18/07/2018	PALERMO
HRYSHCHENYUK NATALIYA, C.F. HRYNLY58E69Z154N	AE24, AE25 (ex A646/A645) - BE02 (ex C035)	Universit� Lviv (Russia), conseguita in data 30/06/1989	6578 del 4/12/2013	RIMINI

MAZZARA GIOVANNI, C.F. MZZGNN71E26D423O	A-60 (ex A033)	UNIVERSIDAD CARDINAL HERRERA CEU, conseguita in data 30/05/2017	D.R. 102.08-02-2019	PALERMO
PIZZO GIUSEPPA, C.F. PZZGPP78H57E573O	AB24 - AB25 (ex A345/A346)	Universit� Francisco de Vitoria di Pozuelo de Alarc�n (Madrid) - Spagna, conseguita in data 02/06/2012	Prot. 4859 del 17/09/2013	AGRIGENTO
RISI VINCENZO, C.F. RSIVCN83S20H703W	A-45 (ex A017)	UNIVERSITA CARDINAL HERRERA CEU SPAGNA, conseguita in data 29/05/2017	PROT 1324 del 28 settembre 2018	NAPOLI
SANTANGELO GIUSEPPE, C.F. SNTGPP75D08G273G	A-19 (ex A037)	Universidad Aut�noma de Barcelona - Espa�a, conseguita in data 27/09/2012	08/02/2016	BOLOGNA
SCIMIA PAOLO, C.F. SCMPLA68M13F839S	A-45 (ex A017)	Universidad Cardenal Herrera - CEU in Moncada - Valencia (Spagna), conseguita in data 29/05/2017	Decreto 557 del 18.04.2019 e Decreto di Rettifica n. 608 03.05.2019	CASERTA
UTA ALINA, C.F. TUALNA78P62Z129X	AAAA	LICEO PEDAGOGICO "STEFAN VELOVAN" CRAIOVA- ROMANIA, conseguita in data 24/08/1998	999 DEL 25/06/2018	SASSARI
VASSALLO ANNA VITTORIA, C.F. VSSNVT89S63B429M	AC24 - AC25 (ex A446/A445)	Universidad Isabel I - Spagna, conseguita in data 27/07/2017	0000215 del 01.03.2019	VERONA

tutti rappresentati e difesi, giuste procure in calce al ricorso introduttivo, dall'Avv. Simona Fabbrini del Foro di Arezzo, C.F.FBBSMN73E65H901J, PEC avvsimonafabbrini@puntopec.it, tel/fax 055 980538, elettivamente domiciliati in Roma nella Via Ottaviano, 9, presso e nello studio dell'Avv. Salvatore Russo, con espressa dichiarazione di voler ricevere le comunicazioni di cancelleria presso il numero di fax 055 980538 oppure agli indirizzi PEC avvsimonafabbrini@puntopec.it

CONTRO

- **MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSIT  E DELLA RICERCA**, in persona del Ministro *pro tempore*, con sede in Roma nel Viale Trastevere, 76/A;

- **UFFICI SCOLASTICI REGIONALI PER** il Lazio, l’Abruzzo, la Calabria, la Campania, l’Emilia Romagna, il Friuli Venezia Giulia, la Liguria, la Lombardia, il Molise, il Piemonte, la Puglia, la Sicilia, la Sardegna, la Toscana e il Veneto, in persona dei rispettivi legali rappresentanti *pro tempore*;
- **AMBITI TERRITORIALI PROVINCIALI DI** Agrigento, Bergamo, Bologna, Cagliari, Caltanissetta, Campobasso, Caserta, Catania, Chieti, Enna, Lecce, Lucca, Messina, Milano, Napoli, Palermo, Pisa, Reggio Calabria, Reggio Emilia, Rimini, Roma, Salerno, Sassari, Savona, Taranto, Torino, Trapani, Udine, Verona e Vicenza, in persona dei rispettivi legali rappresentanti *pro tempore*

- **RESISTENTI**

E NEI CONFRONTI DI

- **MANGIARRATTI CARMELA**, nata a Caltanissetta, il 15/01/1986, residente in Catania nella Via Cosmi Agostino, 1, C.F. MNGCML86A55B429Y, inserita nella IV fascia delle graduatorie ad esaurimento, classe di concorso Scuola Primaria (EEEE), per la Provincia di Catania

PER L’ANNULLAMENTO

- delle seguenti graduatorie ad esaurimento, come da TABELLA che segue, pubblicate, ai sensi del DM 374/2019, dai Dirigenti *pro tempore* degli Uffici Scolastici Regionali per il Lazio, l’Abruzzo, la Calabria, la Campania, l’Emilia Romagna, il Friuli Venezia Giulia, la Liguria, la Lombardia, il Molise, il Piemonte, la Puglia, la Sicilia, la Sardegna, la Toscana e il Veneto e degli Ambiti Territoriali Provinciali di Agrigento, Bergamo, Bologna, Cagliari, Caltanissetta, Campobasso, Caserta,

Catania, Chieti, Enna, Lecce, Lucca, Messina, Milano, Napoli, Palermo, Pisa, Reggio Calabria, Reggio Emilia, Rimini, Roma, Salerno, Sassari, Savona, Taranto, Torino, Trapani, Udine, Verona e Vicenza- qui resistenti - **valide per gli anni scolastici 2019/2022**, nelle parti in cui **tali graduatorie non prevedono l'inserimento dei ricorrenti, o lo prevedono con riserva**, ognuno per la propria provincia e per la propria classe di concorso

TABELLA GRADUATORIE

AMBITO TERRITORIALE PROVINCIALE	INFANZIA	PRIMARIA	PERSONALE EDUCATIVO	SECONDARIA DI I GRADO	SECONDARIA DI II GRADO
Agrigento	decreto prot. n. 0009095 del 06-08-2019	decreto prot. n. 0009095 del 06-08-2019	//	decreto prot. n. 0008425 del 22-07-2019	decreto prot. n. 0008425 del 22-07-2019
Alessandria	decreto prot. n. 0002171 del 29-07-2019				
Ancona	decreto prot. n. 0004757 del 18-07-2019				
Arezzo	decreto prot. n. 0004259 del 24-07-2019				
Ascoli Piceno	decreto prot. n. 0001136 del 02-08-2019				
Asti	decreto prot. n. 0002026 del 24-07-2019				
Avellino	decreto prot. n. 0003101 del 19-07-2019	decreto prot. n. 0003202 del 25-07-2019	decreto prot. n. 0003202 del 25-07-2019	decreto prot. n. 0003101 del 19-07-2019	decreto prot. n. 0003101 del 19-07-2019
Bari	decreto prot. n. 0013806 del 20-08-2019	decreto prot. n. 0013806 del 20-08-2019	//	decreto prot. n. 0012991 del 02-08-2019	decreto prot. n. 0012991 del 02-08-2019
Belluno	decreto prot. n. 0001941 del 31-07-2019				
Benevento	decreto prot. n. 0004346 del 02-08-2019	decreto prot. n. 0004346 del 02-08-2019	decreto prot. n. 0004261 del 29-07-2019	decreto prot. n. 0004261 del 29-07-2019	decreto prot. n. 0004261 del 29-07-2019
Bergamo	decreto prot. n. 0007167 del 07-08-2019				
Biella	decreto prot. n. 0001466 del 25-07-2019	decreto prot. n. 0001466 del 25-07-2019	//	decreto prot. n. 0001466 del 25-07-2019	decreto prot. n. 0001466 del 25-07-2019
Bologna	decreto prot. n. 0000830 del 30-07-2019	decreto prot. n. 0000830 del 30-07-2019	decreto prot. n. 0000830 del 30-07-2019	decreto prot. n. 0000801 del 25-07-2019	decreto prot. n. 0000801 del 25-07-2019
Brescia	pubblicato il 08-				

	08-2019	08-2019	08-2019	08-2019	08-2019
Brindisi	decreto prot. n. 0006856 del 05-08-2019	decreto prot. n. 0006856 del 05-08-2019	//	decreto prot. n. 0006549 del 29-07-2019	decreto prot. n. 0006549 del 29-07-2019
Cagliari	decreto prot. n. 0001733 del 02-08-2019				
Caltanissetta	decreto prot. n. 0009833 del 07-08-2019				
Campobasso	decreto prot. n. 0003522 del 29-07-2019				
Caserta	decreto prot. n. 0012544 del 22-07-2019				
Catania	decreto prot. n. 0013284 del 31-07-2019				
Catanzaro	decreto prot. n. 0008070 del 08-08-2019				
Chieti	decreto prot. n. 0005924 del 02-08-2019	decreto prot. n. 0005924 del 02-08-2019	decreto prot. n. 0005959 del 05-08-2019	decreto prot. n. 0005924 del 02-08-2019	decreto prot. n. 0005924 del 02-08-2019
Como	decreto prot. n. 0004569 del 26-07-2019	decreto prot. n. 0004569 del 26-07-2019	//	decreto prot. n. 0004569 del 26-07-2019	decreto prot. n. 0004569 del 26-07-2019
Cosenza	decreto prot. n. 0007745 del 02-08-2019				
Cremona	decreto prot. n. 0003701 del 02-08-2019				
Crotone	decreto prot. n. 0003056 del 01-08-2019	decreto prot. n. 0003056 del 01-08-2019	//	decreto prot. n. 0003056 del 01-08-2019	decreto prot. n. 0003056 del 01-08-2019
Cuneo	decreto prot. n. 0004858 del 25-07-2019	decreto prot. n. 0004982 del 05-08-2019	//	decreto prot. n. 0004858 del 25-07-2019	decreto prot. n. 0004858 del 25-07-2019
Enna	decreto prot. n. 0009833 del 07-08-2019				
Ferrara	decreto prot. n. 0006292 del 02-08-2019				
Firenze	decreto prot. n. 0005019 del 05-08-2019				
Foggia	decreto prot. n. 0008951 del 25-07-2019				
Forli-Cesena	decreto prot. n. 0002668 del 05-08-2019				
Frosinone	decreto prot. n. 0011007 del 29-07-2019				
Genova	decreto prot. n. 0001442 del 26-07-2019				

Gorizia	decreto prot. n. 0001780 del 30-07-2019	decreto prot. n. 0001780 del 30-07-2019	//	decreto prot. n. 0001780 del 30-07-2019	decreto prot. n. 0001780 del 30-07-2019
Grosseto	decreto prot. n. 0003165 del 08-08-2019				
Imperia	decreto prot. n. 0001424 del 23-07-2019				
Isernia	decreto prot. n. 0001693 del 29-07-2019	decreto prot. n. 0001693 del 29-07-2019	//	decreto prot. n. 0001694 del 29-07-2019	decreto prot. n. 0001694 del 29-07-2019
La Spezia	decreto prot. n. 0001507 del 06-08-2019	decreto prot. n. 0001507 del 06-08-2019	//	decreto prot. n. 0001507 del 06-08-2019	decreto prot. n. 0001507 del 06-08-2019
L'Aquila	decreto prot. n. 0004746 del 29-07-2019				
Latina	decreto prot. n. 0009593 del 01-08-2019				
Lecce	decreto prot. n. 0012239 del 02-08-2019	decreto prot. n. 0012239 del 02-08-2019	//	decreto prot. n. 0011616 del 23-07-2019	decreto prot. n. 0011616 del 23-07-2019
Lecco	decreto prot. n. 0003443 del 18-07-2019	decreto prot. n. 0003443 del 18-07-2019	//	decreto prot. n. 0003443 del 18-07-2019	decreto prot. n. 0003443 del 18-07-2019
Livorno	decreto prot. n. 0002548 del 29-07-2019	decreto prot. n. 0002548 del 29-07-2019	//	decreto prot. n. 0002548 del 29-07-2019	decreto prot. n. 0002548 del 29-07-2019
Lodi	decreto prot. n. 0002714 del 01-08-2019				
Lucca	decreto prot. n. 0002882 del 31-07-2019				
Macerata	decreto prot. n. 0002903 del 29-07-2019				
Mantova	decreto prot. n. 0003864 del 26-08-2019	decreto prot. n. 0003864 del 26-08-2019	//	decreto prot. n. 0003864 del 26-08-2019	decreto prot. n. 0003864 del 26-08-2019
Massa-Carrara	decreto prot. n. 0003501 del 02-08-2019				
Matera	decreto prot. n. 0002946 del 24-07-2019	decreto prot. n. 0002946 del 24-07-2019	decreto prot. n. 0002946 del 24-07-2019	decreto prot. n. 0002882 del 22-07-2019	decreto prot. n. 0002882 del 22-07-2019
Messina	decreto prot. n. 0013692 del 12-08-2019				
Milano	decreto prot. n. 0012930 del 30-07-2019				
Modena	decreto prot. n. 0008572 del 02-08-2019	decreto prot. n. 0008572 del 02-08-2019	//	decreto prot. n. 0008572 del 02-08-2019	decreto prot. n. 0008572 del 02-08-2019
Monza e della Brianza	decreto prot. n. 0005219 del 30-07-2019				
Napoli	decreto prot. n. 0007762 del 31-	decreto prot. n. 0007762 del 31-07-			

	07-2019	07-2019	07-2019	07-2019	2019
Novara	decreto prot. n. 0003701 del 31-07-2019	decreto prot. n. 0003701 del 31-07-2019	decreto prot. n. 0003701 del 31-07-2019	decreto prot. n. 0003701 del 31-07-2019	decreto prot. n. 0003701 del 31-07-2019
Nuoro	decreto prot. n. 0006468 del 31-07-2019	decreto prot. n. 0006468 del 31-07-2019	decreto prot. n. 0006468 del 31-07-2019	decreto prot. n. 0006468 del 31-07-2019	decreto prot. n. 0006468 del 31-07-2019
Oristano	decreto prot. n. 0004873 del 02-08-2019	decreto prot. n. 0004873 del 02-08-2019	decreto prot. n. 0004873 del 02-08-2019	decreto prot. n. 0004873 del 02-08-2019	decreto prot. n. 0004873 del 02-08-2019
Padova	decreto prot. n. 0001922 del 29-07-2019	decreto prot. n. 0001922 del 29-07-2019	decreto prot. n. 0001922 del 29-07-2019	decreto prot. n. 0001922 del 29-07-2019	decreto prot. n. 0001922 del 29-07-2019
Palermo	decreto prot. n. 0012828 del 02-08-2019	decreto prot. n. 0012828 del 02-08-2019	decreto prot. n. 0012828 del 02-08-2019	decreto prot. n. 0012828 del 02-08-2019	decreto prot. n. 0012828 del 02-08-2019
Parma	decreto prot. n. 0005128 del 06-08-2019	decreto prot. n. 0005128 del 06-08-2019	decreto prot. n. 0005128 del 06-08-2019	decreto prot. n. 0005129 del 06-08-2019	decreto prot. n. 0005129 del 06-08-2019
Pavia	decreto prot. n. 0002703 del 08-08-2019	decreto prot. n. 0002703 del 08-08-2019	decreto prot. n. 0002703 del 08-08-2019	decreto prot. n. 0002703 del 08-08-2019	decreto prot. n. 0002703 del 08-08-2019
Perugia	decreto prot. n. 0000359 del 24-07-2019	decreto prot. n. 0000359 del 24-07-2019	decreto prot. n. 0000359 del 24-07-2019	decreto prot. n. 0000359 del 24-07-2019	decreto prot. n. 0000359 del 24-07-2019
Pesaro e Urbino	decreto prot. n. 0001063 del 23-07-2019	decreto prot. n. 0001063 del 23-07-2019	decreto prot. n. 0001063 del 23-07-2019	decreto prot. n. 0001063 del 23-07-2019	decreto prot. n. 0001063 del 23-07-2019
Pescara	decreto prot. n. 0005052 del 01-08-2019	decreto prot. n. 0005052 del 01-08-2019	decreto prot. n. 0005052 del 01-08-2019	decreto prot. n. 0005052 del 01-08-2019	decreto prot. n. 0005052 del 01-08-2019
Piacenza	decreto prot. n. 0003287 del 09-08-2019	decreto prot. n. 0003287 del 09-08-2019//	//	FORSE ESAURITE	decreto prot. n. 0003288 del 09-08-2019
Pisa	decreto prot. n. 0002682 del 31-07-2019	decreto prot. n. 0002682 del 31-07-2019	//	decreto prot. n. 0002682 del 31-07-2019	decreto prot. n. 0002682 del 31-07-2019
Pistoia	decreto prot. n. 0003017 del 30-07-2019	decreto prot. n. 0003017 del 30-07-2019	decreto prot. n. 0003017 del 30-07-2019	FORSE ESAURITE	decreto prot. n. 0003047 del 02-08-2019
Pordenone	decreto prot. n. 0004273 del 22-07-2019	decreto prot. n. 0004273 del 22-07-2019	//	decreto prot. n. 0004273 del 22-07-2019	decreto prot. n. 0004273 del 22-07-2019
Potenza	decreto prot. n. 0000286 del 22-07-2019	decreto prot. n. 0000286 del 22-07-2019	decreto prot. n. 0000286 del 22-07-2019	decreto prot. n. 0000286 del 22-07-2019	decreto prot. n. 0000286 del 22-07-2019
Prato	decreto prot. n. 0002838 del 26-07-2019	decreto prot. n. 0002838 del 26-07-2019	decreto prot. n. 0002838 del 26-07-2019	decreto prot. n. 0002838 del 26-07-2019	decreto prot. n. 0002838 del 26-07-2019
Ragusa	decreto prot. n. 0004169 del 02-08-2019	decreto prot. n. 0004169 del 02-08-2019	decreto prot. n. 0004169 del 02-08-2019	decreto prot. n. 0004169 del 02-08-2019	decreto prot. n. 0004169 del 02-08-2019
Ravenna	decreto prot. n. 0003491 del 13-08-2019	decreto prot. n. 0003491 del 13-08-2019	//	decreto prot. n. 0003491 del 13-08-2019	decreto prot. n. 0003491 del 13-08-2019
Reggio Calabria	decreto prot. n. 0007836 del 09-08-2019	decreto prot. n. 0007836 del 09-08-2019	decreto prot. n. 0007836 del 09-08-2019	decreto prot. n. 0007836 del 09-08-2019	decreto prot. n. 0007836 del 09-08-2019
Reggio Emilia	decreto prot. n. 0006694 del 07-08-2019	decreto prot. n. 0006694 del 07-08-2019	decreto prot. n. 0006694 del 07-08-2019	decreto prot. n. 0006895 del 12-08-2019	decreto prot. n. 0006895 del 12-08-2019

Rieti	decreto prot. n. 0003760 del 02-08-2019				
Rimini	decreto prot. n. 0002975 del 23-07-2019				
Roma	decreto prot. n. 0020322 del 25-07-2019				
Rovigo	decreto prot. n. 0003499 del 23-07-2019	decreto prot. n. 0003499 del 23-07-2019	//	decreto prot. n. 0003499 del 23-07-2019	decreto prot. n. 0003499 del 23-07-2019
Salerno	decreto prot. n. 0013621 del 26-07-2019	decreto prot. n. 0013621 del 26-07-2019	//	decreto prot. n. 0013621 del 26-07-2019	decreto prot. n. 0013621 del 26-07-2019
Sassari	decreto prot. n. 0008260 del 05-08-2019				
Savona	decreto prot. n. 0001448 del 29-07-2019	decreto prot. n. 0001448 del 29-07-2019	//	decreto prot. n. 0001448 del 29-07-2019	decreto prot. n. 0001448 del 29-07-2019
Siena	decreto prot. n. 0003480 del 09-08-2019	decreto prot. n. 0003480 del 09-08-2019	//	decreto prot. n. 0003480 del 09-08-2019	decreto prot. n. 0003480 del 09-08-2019
Siracusa	decreto prot. n. 0004680 del 01-08-2019	decreto prot. n. 0004680 del 01-08-2019	//	decreto prot. n. 0004680 del 01-08-2019	decreto prot. n. 0004680 del 01-08-2019
Sondrio	decreto prot. n. 0004445 del 01-08-2019				
Taranto	decreto prot. n. 0007221 del 30-07-2019	decreto prot. n. 0007221 del 30-07-2019	decreto prot. n. 0007221 del 30-07-2019	decreto prot. n. 0007171 del 30-07-2019	decreto prot. n. 0007171 del 30-07-2019
Teramo	decreto prot. n. 0005971 del 01-08-2019				
Terni	decreto prot. n. 0000360 del 24-07-2019	decreto prot. n. 0000360 del 24-07-2019	//	decreto prot. n. 0000360 del 24-07-2019	decreto prot. n. 0000360 del 24-07-2019
Torino	decreto prot. n. 0005600 del 23-07-2019				
Trapani	decreto prot. n. 0009159 del 31-07-2019	decreto prot. n. 0009159 del 31-07-2019	decreto prot. n. 0009159 del 31-07-2019	decreto prot. n. 0009169 del 31-07-2019	decreto prot. n. 0009169 del 31-07-2019
Treviso	decreto prot. n. 0008098 del 30-07-2019				
Trieste	decreto prot. n. 0001348 del 29-07-2019				
Udine	decreto prot. n. 0004780 del 14-08-2019				
Varese	decreto prot. n. 0005396 del 01-08-2019				
Venezia	decreto prot. n. 0009074 del 02-08-2019				
Verbano-Cusio-Ossola	decreto prot. n. 0002516 del 25-	decreto prot. n. 0002516 del 25-07-			

	07-2019	07-2019	07-2019	07-2019	2019
Vercelli	decreto prot. n. 0001495 del 23-07-2019	decreto prot. n. 0001495 del 23-07-2019	//	decreto prot. n. 0001495 del 23-07-2019	decreto prot. n. 0001495 del 23-07-2019
Verona	decreto prot. n. 0001961 del 01-08-2019				
Vibo Valentia	decreto prot. n. 0005574 del 06-08-2019				
Vicenza	decreto prot. n. 0002026 del 09-08-2019	decreto prot. n. 0002026 del 09-08-2019	//	decreto prot. n. 0001939 del 31-07-2019	decreto prot. n. 0001939 del 31-07-2019
Viterbo	decreto prot. n. 0003810 del 25-07-2019	decreto prot. n. 0003810 del 25-07-2019	//	decreto prot. n. 0003810 del 25-07-2019	decreto prot. n. 0003810 del 25-07-2019

QUALI ATTI PRESUPPOSTI

- del Decreto del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, Direzione Generale per il Personale Scolastico (di seguito MIUR), n. 374 del 24 aprile 2019, recante norme per l'aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento del personale docente ed educativo per il triennio 2019-2022, NELLA PARTE IN CUI non consente l'iscrizione non consente l'iscrizione nella graduatoria aggiuntiva (IV fascia), già costituita in coda alla III fascia delle graduatorie ad esaurimento, ai ricorrenti nella loro qualità di docenti abilitati all'estero a seguito di iscrizione e frequenza di corsi post universitari;
- e NELLA PARTE IN CUI, all'art. 9, rubricato "Modalità di presentazione delle domande", al comma 1 stabilisce che le domande dovranno essere presentate "esclusivamente con modalità telematica"

NONCHÈ PER LA DECLARATORIA

del diritto dei ricorrenti ad essere inseriti nella III fascia delle graduatorie ad esaurimento.

PREMESSA IN FATTO

I ricorrenti, la cui specifica condizione soggettiva è illustrata nella tabella

inserita in epigrafe, sono docenti che sono tutti docenti che, dopo aver conseguito, presso diverse Università degli Studi Italiane, il diploma di laurea, hanno frequentato corsi post-universitari presso Università di altri paesi dell'Unione Europea. Si sono quindi abilitati frequentando, in vari paesi dell'Unione Europea, corsi riconosciuti dall'Ordinamento Italiano come abilitanti all'esercizio della professione d'insegnante.

Essi, in occasione dell'aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento valide per il triennio 2019-2022 disposto con il DM n. 374/2019, hanno chiesto - con domanda cartacea spedita per tramite di raccomandata A/R agli Ambiti Territoriali del MIUR - di essere inseriti nella III fascia delle graduatorie valide per l'assunzione a tempo indeterminato sul 50% dei posti annualmente banditi dal MIUR.

I provvedimenti ministeriali impugnati, tuttavia, hanno escluso l'inserimento dei ricorrenti nelle graduatorie ad esaurimento.

Tali provvedimenti sono illegittimi in quanto in contrasto con DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E del Consiglio del 7 settembre 2006 (36/2005 CE) ed il Decreto di riconoscimento di tale abilitazione,

Con i presenti motivi aggiunti i ricorrenti impugnano le graduatorie ad esaurimento specificamente indicate in epigrafe nelle parti in cui non prevedono l'inserimento dei nominativi dei ricorrenti o li prevedono con riserva.

Tali graduatorie sono affette da nullità/illegittimità derivata per gli stessi motivi già illustrati con il ricorso introduttivo e successivi motivi aggiunti, qui di seguito riassunti in sintesi.

DIRITTO

II. SULL'INSERIMENTO NELLE GAE COME UNICA MISURA DI PREVENZIONE DELL'ABUSIVA REITERAZIONE DEI CONTRATTI A TERMINE AI SENSI DELLA CLAUSOLA 5, PUNTO 1, DELL'ACCORDO QUADRO CES, UNICE E CEEP SUL LAVORO A TEMPO DETERMINATO, ALLEGATO ALLA DIRETTIVA DEL CONSIGLIO 28 GIUGNO 1999, N. 1999/70/CE

In premessa occorre ricordare che il legislatore ha sempre mantenuto, per quanto attiene il reclutamento del personale docente, il così detto sistema del doppio canale, in virtù del quale "L'accesso ai ruoli del personale docente della scuola materna, elementare e secondaria, ivi compresi i licei artistici e gli istituti d'arte, ha luogo, per il 50 per cento dei posti a tal fine annualmente assegnabili, mediante concorsi per titoli ed esami e, per il restante 50 per cento, attingendo alle graduatorie *permanenti di cui all'art. 401*" (art. 399 del D. Lgs. n. 297 del 1994).

La nascita del "doppio canale" risale a trent'anni fa (legge 27 dicembre 1989, n. 417). Un primo canale era (ed è) costituito dai concorsi ordinari per titoli ed esami, che avevano anche valore abilitante per tutti i gradi 9 di scuola, esclusa l'elementare (essendo il diploma magistrale titolo abilitante).

Il secondo canale era quello delle graduatorie permanenti, periodicamente aggiornabili con l'ingresso degli insegnanti abilitati e/o idonei nei concorsi a cattedra.

La *ratio* del sistema a doppio canale è riconducibile a due esigenze: selezionare con i concorsi ordinari gli aspiranti all'insegnamento accertandone la preparazione di base, da una parte, e riconoscere il valore dell'esperienza di lavoro maturata nel tempo da chi avesse conseguito un'abilitazione.

*

L'esperienza dimostra con dovizia di dati quanto si sia rivelata infelice la scelta di conformare ad esaurimento le graduatorie per titoli, con conseguente preclusione di nuovi inserimenti nelle GaE degli insegnanti abilitati. Basti pensare alla situazione paradossale verificatasi con le nomine in ruolo per il 2018/19, quando a fronte dell'autorizzazione per 55.000 assunzioni di personale docente ne sono state fatte solo 27.000, per mancanza di aspiranti nelle graduatorie da cui sarebbe stato possibile attingere. Tutto ciò, mentre per consentire il regolare funzionamento delle attività scolastiche si continuano a stipulare decine di migliaia di contratti di durata annuale per docenti reclutati dalle graduatorie di istituto di seconda e terza fascia.

Si stima che fra contratti di durata annuale (31 agosto) e fino al termine 10 delle attività didattiche (30 giugno) quest'anno siano coperti da personale docente non di ruolo circa 150.000 posti. Se a questa situazione di disponibilità di posti si aggiungono le future uscite determinate dai pensionamenti (compresa la cosiddetta "quota 100"), la scarsità di docenti presenti in graduatoria per diverse classi di concorso, il possibile esaurimento delle graduatorie di merito, il quadro che ne deriva e sicuramente complesso, col rischio di ricadute negative sulla qualità degli esiti formativi e didattici che il sistema dovrebbe essere messo in grado di garantire a tutti.

*

Al cospetto di tali dati, è evidente come il reclutamento degli insegnanti debba essere necessariamente basato su un doppio canale (concorsi ordinari e graduatoria per titoli) per una serie di ragioni strutturali e non modificabili:

1. Squilibrio Nord-Sud. Come è noto gli aspiranti docenti al Sud sono in grande esubero in rapporto ai posti disponibili per supplenze, mentre al Nord mancano insegnanti. Come abbiamo già detto, la mancata riapertura delle GaE ha fatto sì che quest'anno, rispetto alle disponibilità iniziali di 57.322 posti vacanti e disponibili per le assunzioni a tempo indeterminato, le nomine in ruolo effettuate sono state solo 25.105, pari al 43,8%, percentuale che nella scuola secondaria si riduce al 33%.

2. Impossibilità di soddisfare il fabbisogno solo attraverso concorsi. I posti messi a concorso devono essere certi e vacanti. La loro individuazione precede di mesi l'indizione dei concorsi e si svolge, per non creare soprannumerarietà, secondo criteri di prudenza e tendenzialmente restrittivi. L'aggiornamento degli organici, in aderenza ai bisogni effettivamente presenti, richiede tempi tecnici e non è immediato. Di conseguenza non può (e nemmeno deve) accadere che i posti messi a concorso riescano a coprire l'intero fabbisogno delle scuole. E ciò non per scelta governativa, ma per impossibilità pratica.

3. Presenza costante di precari con consistenti titoli di servizio. Alla quota fisiologica di supplenze brevi, non eliminabili e non prevedibili, si aggiungono i posti disponibili non messi a concorso, per la ragione indicata nel precedente punto. Accade così che senza un numero consistente di docenti non di ruolo la scuola non possa funzionare. Nel tempo si crea dunque un precariato con pluriennali esperienze di insegnamento, e con titoli di servizio che chiedono un legittimo riconoscimento.

4. Necessità di concorsi per titoli ed esami. A tutti coloro che possiedono il prescritto titolo di studio non può essere negata la possibilità dell'immissione in ruolo attraverso un concorso per esami, indipendentemente dall'anzianità di servizio come precari. Ma d'altra

parte, in vista di una stabilizzazione, non possono essere ignorati i titoli di servizio di chi ha acquisito una consistente esperienza di insegnamento grazie a una serie di contratti a tempo determinato, più volte reiterati.

5. Tutele di legge. Le leggi e i principi costituzionali tutelano entrambe le posizioni sopra descritte, e il mancato riconoscimento dell'una o dell'altra è destinato a produrre lunghi contenziosi.

*

La mancata riapertura delle GaE per gli insegnanti abilitati, dunque, ha provocato la crescita esponenziale del precariato scolastico. Ma la soppressione del canale di reclutamento per titoli e servizio è censurabile anche e soprattutto perché priva il nostro ordinamento giuridico dell'unica misura di prevenzione e sanzione dell'abusiva reiterazione dei contratti a termine, con conseguente violazione della clausola 5 dell'accordo quadro allegato alla direttiva UE 1999/70. Occorre ricordare, in proposito, il contenuto della clausola 5 dell'accordo quadro, intitolata "Misure di prevenzione degli abusi":

"1. Per prevenire gli abusi derivanti dall'utilizzo di una successione di contratti o rapporti di lavoro a tempo determinato, gli Stati membri, previa consultazione delle parti sociali a norma delle leggi, dei contratti collettivi e della prassi nazionali, e/o le parti sociali stesse, dovranno introdurre, in assenza di norme equivalenti per la prevenzione degli abusi e in un modo che tenga conto delle esigenze di settori e/o categorie specifici di lavoratori, una o più misure relative a:

- a) ragioni obiettive per la giustificazione del rinnovo dei suddetti contratti o rapporti;
- b) la durata massima totale dei contratti o rapporti di lavoro a tempo determinato successivi;

c) il numero dei rinnovi dei suddetti contratti o rapporti .

*

Come è noto, il nostro ordinamento si era adeguato alle misure previste dalla clausola 5 dell'Accordo Quadro con la legge 107/2015, la quale aveva previsto:

- un piano straordinario di assunzione riservato agli insegnanti inseriti nelle graduatorie ad esaurimento;
- e una durata massima di 36 mesi di servizio con i contratti a termine, con conseguente diritto al risarcimento del danno in caso di superamento di tale limite temporale.

Senonché, il D.L. 87/2018 , con l'art. 4- *bis* , ha eliminato la durata massima complessiva di 36 mesi, anche non continuativi, per i contratti di lavoro a tempo determinato stipulati con il personale docente.

Il nuovo quadro normativo del comparto scolastico, dunque, ha sostanzialmente liberalizzato il ricorso sine die dei contratti a termine per la copertura dei posti vacanti in organico.

La soppressione di ogni strumento di prevenzione dell'abusiva reiterazione dei contratti a termine nel comparto scolastico determina l'inevitabile conseguenza che nella legislazione italiana esiste un solo strumento per prevenire l'abuso dei contratti a termine degli insegnanti: il meccanismo di scorrimento delle graduatorie per titoli e servizio utilizzabili ai fini delle assunzioni a tempo indeterminato; meccanismo dal quale, tuttavia, sono stati esclusi gli odierni ricorrenti.

*

L'erroneità della decisione dell'Adunanza Plenaria consegue, quindi, dal fatto che *"26- Per quanto riguarda l'interpretazione della clausola 5 dell'accordo quadro, è necessario ricordare che tale clausola ha lo scopo di attuare uno degli*

obiettivi perseguiti dallo stesso, vale a dire limitare il ripetuto ricorso ai contratti o ai rapporti di lavoro a tempo determinato, considerato come potenziale fonte di abuso a danno dei lavoratori, prevedendo un certo numero di disposizioni di tutela minima volte ad evitare la precarizzazione della situazione dei lavoratori *dipendenti* (sentenze del 4 luglio 2006, *Adeneler e a.*, C 212/04, EU:C:2006:443, punto 63; del 23 aprile 2009, *Angelidaki e a.*, da C 378/07 a C 380/07, EU:C:2009:250, punto 73; 26 gennaio 2012, *Küçük*, C 586/10, EU:C:2012:39, punto 25; del 13 marzo 2014, *Márquez Samohano*, C 190/13, EU:C:2014:146, punto 41; del 3 luglio 2014, *Fiamingo e a.*, C 362/13, C 363/13 e C 407/13, EU:C:2014:2044, punto 54, nonché del 26 novembre 2014, *Mascolo e a.*, C 22/13, C 61/13, C 63/13 e C 418/13, EU:C:2014:2401, punto 72) ... 28- Pertanto, la clausola 5, punto 1, dell'accordo quadro impone agli Stati membri, al fine di prevenire l'utilizzo abusivo di una successione di contratti o rapporti di lavoro a tempo determinato, l'adozione effettiva e vincolante di almeno una delle misure che essa elenca, qualora il loro diritto interno non contenga norme equivalenti. ... 30- la clausola 5, punto 1, dell'accordo quadro assegna agli Stati membri un obiettivo generale, che consiste nella prevenzione di siffatti abusi, lasciando loro nel contempo la scelta dei mezzi per conseguire tale obiettivo, purché essi non rimettano in discussione l'obiettivo o l'efficacia pratica dell'accordo quadro (sentenze del 3 luglio 2014, *Fiamingo e a.*, C 362/13, C 363/13 e C 407/13, EU:C:2014:2044, punto 60, nonché del 26 novembre 2014, *Mascolo e a.*, C 22/13, C 61/13, C 63/13 e C 418/13, EU:C:2014:2401, punto 76). ... 55 ... occorre constatare che la normativa nazionale in causa nel procedimento principale non comporta nessun obbligo per l'amministrazione competente di creare ulteriori posti strutturali per mettere fine all'assunzione di personale con inquadramento statutario occasionale. ... Orbene, la natura di una

tale normativa, in violazione della clausola 5, punto 1, lettera a), dell'accordo quadro, permette il rinnovo di contratti di lavoro a tempo determinato al fine di soddisfare esigenze che hanno un carattere permanente e duraturo, mentre, dalle constatazioni fatte al punto 52 della presente sentenza, emerge che sussiste un deficit strutturale di *posti per il personale di ruolo nello Stato membro interessato* 59- Resta il fatto che il potere riconosciuto agli Stati membri per definire il contenuto delle loro norme nazionali riguardanti i contratti di lavoro non può spingersi fino a consentire loro di rimettere in discussione l'obiettivo o l'efficacia pratica dell'accordo quadro (sentenza del 18 ottobre 2012, Valenza e a., da C 302/11 a C 305/11, EU:C:2012:646, punto 64 nonché giurisprudenza ivi citata, e ordinanza del 7 marzo 2013, Bertazzi e a., C 393/11, non pubblicata, EU:C:2013:143, punto 49). 60- *Orbene, l'obiettivo perseguito dalla clausola 5 dell'accordo quadro, che consiste nel limitare i ricorsi ripetuti a contratti e rapporti di lavoro a tempo determinato, sarebbe del tutto privo di contenuti se il solo carattere nuovo di un rapporto di lavoro secondo il diritto nazionale fosse suscettibile di costituire una «ragione obiettiva» ai sensi di detta clausola, di natura tale da autorizzare un rinnovo di un contratto di lavoro a tempo determinato»* (COSÌ, DA ULTIMO, CGUE MARÍA ELENA PÉREZ LÓPEZ C 16/15, 14 SETTEMBRE 2016) .

*

Tali conclusioni, infine, sono state pienamente condivise dalla nostra CORTE COSTITUZIONALE CHE, CON LA SENTENZA N. 187/2016 , ha considerato la progressiva stabilizzazione dei precari storici attraverso il meccanismo dello scorrimento delle graduatorie ad esaurimento come misura idonea a prevenire e a sanzionare il ricorso abusivo ad una successione di contratti di lavoro a tempo determinato: *“Per i docenti, si è*

scelta la strada si è scelta la strada della loro stabilizzazione con il piano straordinario destinato alla «copertura di tutti i posti comuni e di sostegno dell'organico di diritto». Esso è volto a garantire all'intera massa di docenti precari la possibilità di fruire di un accesso privilegiato al pubblico impiego fino al totale scorrimento delle graduatorie ad esaurimento, secondo quanto previsto dal comma 109 dell'art. 1 della legge n. 107 del 2015, permettendo loro di ottenere la stabilizzazione grazie o a meri automatismi (le graduatorie)". Secondo il Giudice delle Leggi, dunque, il conferimento di reiterate supplenze temporanee in assenza di ragioni sostitutive risponde all'esigenza di parametrare nella scuola una flessibilità in entrata che comporta una situazione di precarietà, bilanciata, però, ampiamente da una fondata aspettativa di immissione in ruolo garantito dallo scorrimento delle graduatorie dei docenti abilitati.

Il citato arresto ermeneutico, dunque, considera legittimo l'utilizzo del contratto a termine nel comparto scolastico per la copertura di vacanze d'organico, PURCHÈ ciò sia compensato dal rispetto delle procedure di reclutamento e di assunzione attraverso le graduatorie ex permanenti.

*

In sintesi, dunque, la normativa sul reclutamento del personale scolastico a tempo determinato, pur non prevedendo la durata massima dei rapporti di lavoro o il numero massimo di rinnovi, è comunque congegnata in modo da salvaguardare il personale precario contro i rischi di un uso distorto di tale strumento. Il meccanismo di assegnazione delle supplenze, letto in combinazione con le regole sul doppio canale del reclutamento nei ruoli, costituisce infatti uno strumento per superare il precariato, e non per alimentarlo, in quanto il lavoratore a tempo determinato e inserito in un percorso che - sia pure in tempi non definibili a priori - lo conduce verso

l'assunzione in ruolo.

In altre parole, la circostanza che il reclutamento a tempo indeterminato di una parte del personale scolastico avvenga attraverso graduatorie nelle quali sono inseriti i lavoratori a tempo determinato - e dunque che molti supplenti possano prevedere in modo attendibile i tempi di assunzione in base al punteggio acquisito in graduatoria - fa sì che per il personale scolastico la distinzione tra il lavoro a tempo determinato e il lavoro a tempo indeterminato sia meno netta che in altri settori e conseguentemente siano molto attenuati anche i rischi della condizione di precarietà che la disciplina europea del lavoro a tempo determinato vuole prevenire.

*

La Corte di Giustizia Europea, infine, con la recentissima sentenza dell'8 maggio 2019 nella causa C-494/17, avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell'articolo 267 TFUE, dalla Corte d'appello di Trento nel procedimento MIUR contro Fabio Rossato, nel negare un risarcimento del danno che possa cumularsi alla sanzione della stabilizzazione, ha però ribadito che il legislatore nazionale - al fine di prevenire e a sanzionare il ricorso abusivo a contratti di lavoro a tempo determinato - deve adottare un piano di assunzioni che preveda la trasformazione di tutti i rapporti di lavoro a tempo determinato con docenti «precari», attraverso il progressivo e definitivo esaurimento delle graduatorie e degli elenchi dai quali l'amministrazione attinge per l'assunzione di docenti a tempo determinato.

Secondo tale sentenza, infatti, *“Nel caso di specie, risulta dal fascicolo agli atti della Corte che il legislatore nazionale, al fine di garantire la transizione verso un nuovo sistema comportante misure destinate a prevenire e a sanzionare il ricorso abusivo a contratti di lavoro a tempo determinato, ha*

adottato un piano straordinario di assunzioni che prevede la trasformazione, nel corso dell'anno scolastico 2015/2016, di tutti i rapporti di lavoro a tempo determinato con docenti «precari», attraverso il progressivo e definitivo esaurimento delle graduatorie e degli elenchi dai quali l'amministrazione attingeva per l'assunzione di docenti a tempo determinato.

(...) una normativa recante una norma imperativa ai sensi della quale, in caso di ricorso abusivo a contratti di lavoro a tempo determinato, questi ultimi sono trasformati in un rapporto di lavoro a tempo indeterminato, è tale da costituire una misura che sanziona in modo efficace un abuso di questo tipo (v., in particolare, sentenza del 3 luglio 2014, Fiamingo e a., C 362/13, C 363/13 e C 407/13, EU:C:2014:2044, punto 70 e giurisprudenza ivi citata) e, quindi, da soddisfare i criteri ricordati ai punti 27 e 28 della presente sentenza)."

LA CGUE, dunque, ha detto in modo chiaro che i docenti possono essere legittimamente utilizzati con contratti a termine su posti vacanti e disponibili soltanto se - come contropartita rispetto a tale condizione di precarietà - l'incarico provvisorio consente di maturare punteggio di servizio utile per scalare le graduatorie da cui si attinge per l'assunzione a tempo indeterminato.

Più supplenze su posti vacanti e disponibili non disposte nella prospettiva dell'assunzione a tempo indeterminato per scorrimento delle graduatorie, viceversa, si porrebbero in insanabile antinomia con la clausola 5, punto 1, dell'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, allegato alla direttiva del Consiglio 28 giugno 1999, n. 1999/70/CE. Detto in parole più semplici, nella legislazione italiana esiste un solo strumento per prevenire l'abuso dei contratti a termine nel comparto scolastico: il

meccanismo di scorrimento delle graduatorie per titoli e servizio utilizzabili ai fini delle assunzioni a tempo indeterminato.

C. ILLEGITTIMITÀ DELLA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI AGGIORNAMENTO IN FORMA ESCLUSIVAMENTE TELEMATICA PER VIOLAZIONE DELL'ART. 4, COMMI 1 E 2, DEL D.P.R. 487/1994 E DELL'ART. 4 DEL DPR 11 FEBBRAIO 2005, N. 68.

1. I ricorrenti hanno tentato di inoltrare la propria domanda di inserimento in graduatoria attraverso la modalità web indicata dal MIUR, ma - all'atto dell'inserimento dei dati richiesti - non hanno potuto completare la procedura richiesta per via del blocco informatico delle istanze presentate dai candidati aprioristicamente ritenuti privi dei requisiti. I ricorrenti, constatata l'impossibilità di completare la procedura telematica per richiedere l'inserimento in graduatoria, hanno dovuto presentare la domanda in modalità cartacea, con raccomandata AR.

2. Ora, non vi è chi non veda l'illegittimità, per violazione dell'art. 51, comma 1, della Costituzione, di un atto amministrativo che determini una aprioristica preclusione - ossia prima ancora che sia stato effettuato l'accertamento del possesso dei requisiti di ammissione - alla stessa presentazione delle domande di inserimento in graduatoria.

3. Peraltro, la possibilità di produrre istanza di partecipazione esclusivamente con modalità web viola platealmente l'art 4, commi 1 e 2 del D.P.R. 487/1994 ai sensi del quale le domande di ammissione alle procedure selettive possono essere redatte in carta semplice, secondo uno schema che deve essere fornito dall'amministrazione e inviate all'amministrazione competente. L'articolo 38 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 prevede poi espressamente che

"tutte le istanze e le dichiarazioni da presentare alla pubblica amministrazione o ai gestori o esercenti di pubblici servizi possono essere inviate anche per *fax* e via telematica".

4. Se ne deduce che l'attualizzazione della normativa concorsuale determina la possibilità di presentare le domande di concorso non già in via esclusiva ma, come modalità alternativa, anche in via telematica.

5. Alla luce di quanto sopra esposto, dunque, l'amministrazione oggi resistente non può considerare *tamquam non essent* le domande di inserimento in graduatoria, redatte in carta semplice, indirizzate dagli odierni ricorrenti, a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, agli Ambiti Territoriali Provinciali.

Per i suesposti motivi i ricorrenti, *ut supra* rappresentati, domiciliati e difesi, rassegnano le seguenti

CONCLUSIONI

Voglia l'On.le TAR adito, disattesa e respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione,

accertata e dichiarata l'illegittimità dei provvedimenti impugnati, annullarli nei limiti dell'interesse dedotto, ordinando all'Amministrazione resistente di consentire l'iscrizione dei ricorrenti nelle graduatorie ad esaurimento ognuno per la propria provincia e per la propria classe di concorso

Con vittoria di spese e competenze del presente giudizio, da distrarre, in solido, in favore dei sottoscritti procuratori che dichiarano di aver anticipato le prime e non riscosso le seconde.

*

In sede di costituzione si verseranno i documenti come da separato foliaro.

**ISTANZA PER LA DETERMINAZIONE DELLE MODALITÀ DELLA
NOTIFICAZIONE DEL RICORSO PER MOTIVI AGGIUNTI
NEI CONFRONTI DEI CONTROINTERESSATI**

CONSIDERATO CHE

- Gli odierni instanti hanno proposto ricorso al TAR LAZIO - SEDE DI ROMA - R.G. n. 9247/19 per ottenere l'annullamento del Decreto del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, Direzione Generale per il Personale Scolastico (di seguito MIUR), n. 374 del 24 aprile 2019, recante norme per l'aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento del personale docente ed educativo per il triennio 2019-2022, NELLA PARTE IN CUI non consente l'iscrizione nelle graduatorie ad esaurimento, ai ricorrenti nella loro qualità di docenti abilitati all'estero a seguito di iscrizione e frequenza di corsi post universitari¹ e NELLA PARTE IN CUI, all'art. 9, rubricato "Modalità di presentazione delle domande", al comma 1 stabilisce che le domande dovranno essere presentate "esclusivamente con modalità telematica";
- Successivamente al deposito del ricorso, gli odierni instanti hanno proposto ricorso per motivi aggiunti al TAR LAZIO - SEDE DI ROMA - R.G. n. 9247/19 per ottenere l'annullamento, ognuno per la propria provincia e per la propria classe di concorso, delle graduatorie ad esaurimento, pubblicate, ai sensi del DM 374/2019, dai Dirigenti *pro tempore* degli Uffici Scolastici Regionali per il Lazio, l'Abruzzo, la Calabria, la Campania, l'Emilia Romagna, il Friuli Venezia Giulia, la Liguria, la Lombardia, il Molise, il Piemonte, la Puglia, la Sicilia, la

Sardegna, la Toscana e il Veneto e degli Ambiti Territoriali Provinciali di Agrigento, Bergamo, Bologna, Cagliari, Caltanissetta, Campobasso, Caserta, Catania, Chieti, Enna, Lecce, Lucca, Messina, Milano, Napoli, Palermo, Pisa, Reggio Calabria, Reggio Emilia, Rimini, Roma, Salerno, Sassari, Savona, Taranto, Torino, Trapani, Udine, Verona e Vicenza **valide per gli anni scolastici 2019/2022, nelle parti in cui tali graduatorie non prevedono l'inserimento dei ricorrenti, o lo prevedono con riserva;**

CONSIDERATO CHE

- **Il ricorso per motivi aggiunti deve essere notificato ai docenti potenzialmente controinteressati, ossia a tutti i docenti attualmente inseriti nelle graduatorie ad esaurimento, pubblicate, ai sensi del DM 374/2019, dai Dirigenti *pro tempore* degli Uffici Scolastici Regionali per il Lazio, l'Abruzzo, la Calabria, la Campania, l'Emilia Romagna, il Friuli Venezia Giulia, la Liguria, la Lombardia, il Molise, il Piemonte, la Puglia, la Sicilia, la Sardegna, la Toscana e il Veneto e degli Ambiti Territoriali Provinciali di Agrigento, Bergamo, Bologna, Cagliari, Caltanissetta, Campobasso, Caserta, Catania, Chieti, Enna, Lecce, Lucca, Messina, Milano, Napoli, Palermo, Pisa, Reggio Calabria, Reggio Emilia, Rimini, Roma, Salerno, Sassari, Savona, Taranto, Torino, Trapani, Udine, Verona e Vicenza **valide per gli anni scolastici 2019/2022, nelle parti in cui tali graduatorie non prevedono l'inserimento dei ricorrenti, o lo prevedono con riserva;****

CONSTATATO CHE

- **La notifica del ricorso nei confronti degli eventuali controinteressati nei modi ordinari sarebbe impossibile in ragione dell'immenso numero dei destinatari;**

- Il TAR del Lazio, quando è investito da azioni giudiziarie collettive, dispone sistematicamente - **quale forma di notifica diversa e alternativa rispetto alla tradizionale notificazione per pubblici proclami prevista dall'art. 150 c.p.c.** - la pubblicazione del ricorso nel testo integrale sul sito *internet* del ramo di amministrazione interessata al procedimento su cui si controverte

FANNO ISTANZA

Affinché la S.V.I., valutata l'opportunità di autorizzare la **notificazione con modalità diverse da quelle stabilite in via ordinaria, ai sensi dell'art. 151 c.p.c.**, in alternativa alla tradizionale notifica per pubblici proclami con inserimento in G.U.

VOGLIA

AUTORIZZARE LA NOTIFICAZIONE DEL RICORSO

■ **NEI CONFRONTI DELLE AMMINISTRAZIONI INTIMATE** rimettendone copia all'Avvocatura Generale dello Stato;

■ **NEI CONFRONTI DEI CONTROINTERESSATI** attraverso la pubblicazione sul sito *web* istituzionale del MIUR:

a) DI UN AVVISO SINTETICO DAL QUALE RISULTI:

- l'autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede ed il numero di registro generale del ricorso;
- l'indicazione delle amministrazioni intimate;
- un sunto dei motivi di gravame di cui al ricorso;
- l'indicazione dei controinteressati, genericamente individuati come gli iscritti nelle classi concorsuali dei ricorrenti inseriti nelle **graduatorie ad esaurimento, pubblicate, ai sensi del DM 374/2019**, valide per gli anni scolastici 2019/2022;

- l'indicazione che lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il sito *www.giustizia-amministrativa.it* attraverso l'inserimento del numero di registro generale del ricorso nella sottosezione "Ricerca ricorsi", rintracciabile all'interno della seconda sottosezione "Lazio - Roma" della sezione "T.A.R.";
- l'indicazione del numero del decreto con il riferimento che con esso è stata autorizzata la notifica per pubblici proclami;

b) DEL TESTO INTEGRALE DEL RICORSO recante una tabella esplicativa della posizione dei ricorrenti con l'indicazione, per ciascuno di essi, delle classi concorsuali e della provincia di richiesto inserimento;

c) DEGLI ELENCHI NOMINATIVI DEI CONTROINTERESSATI INSERITI NELLE graduatorie ad esaurimento, pubblicate, ai sensi del DM 374/2019, valide per gli anni scolastici 2019/2022

In sede di costituzione si verseranno i documenti come da separato foliaro. Ai fini del pagamento del Contributo Unificato si dichiara che il presente procedimento attiene a materia di pubblico impiego ed è di valore indeterminato.

Si richiede che le spese di notifica dell'atto siano poste a carico dell'Erario in ragione della natura della controversia (ricorso al TAR in materia di procedura concorsuale per l'assunzione alle dipendenze delle P.A. o avverso graduatorie stilate dalla P.A.). Risposta a quesito Ministero della Giustizia del 16/06/2010, prot. n. 6/936/03-1/2010/CA.

Salvis iuribus

Roma, 14.10.2019

Avv.  Fabbrini

RELATA DI NOTIFICA

A istanza di parte, come sopra rappresentati, difesi e domiciliati, io sottoscritto Ufficiale Giudiziario addetto all'Ufficio Unico presso la Corte di Appello di Roma, ho notificato e dato copia del suesteso atto, affinché ne abbiano conoscenza a ogni effetto di legge a:

1. MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA, in persona legale rappresentante *pro tempore*, domiciliato *ope legis* presso gli uffici dell'Avvocatura Generale dello Stato **in Roma nella Via dei Portoghesi, 12**

2. UFFICI SCOLASTICI REGIONALI PER il Lazio, l'Abruzzo, la Calabria, la Campania, l'Emilia Romagna, il Friuli Venezia Giulia, la Liguria, la Lombardia, il Molise, il Piemonte, la Puglia, la Sicilia, la Sardegna, la Toscana e il Veneto, in persona dei rispettivi legali rappresentanti *pro tempore*, **rimettendogliene, su espressa istanza di parte ricorrente, una sola copia presso l'Avvocatura Generale dello Stato in Roma nella Via dei Portoghesi, 12**



3. AMBITI TERRITORIALI PROVINCIALI DI Agrigento, Bergamo, Bologna, Cagliari, Caltanissetta, Campobasso, Caserta, Catania, Chieti, Enna, Lecce, Lucca, Messina, Milano, Napoli, Palermo, Pisa, Reggio Calabria, Reggio Emilia, Rimini, Roma, Salerno, Sassari, Savona, Taranto, Torino, Trapani, Udine, Verona e Vicenza, in persona dei rispettivi legali rappresentanti *pro tempore*, **rimettendogliene, su espressa istanza di parte ricorrente, una sola copia presso l'Avvocatura Generale dello Stato in Roma nella Via dei Portoghesi, 12**

4. MANGIARRATTI CARMELA, residente in Catania nella Via Cosmi Agostino, 1, CAP 95100, per mezzo del servizio postale ai sensi dell'art. 149 c.p.c., tramite l'ufficio postale di Roma - Prati

COPIA

UNEP - ROMA

Reg 0/2019 Mod.A/Ter.P Rich. 16/10/19

Z.	S.
104	6

IN GIORNATA Cr.64766 - 2/4

Richiedente ADDUCI DANIELA + ALTRI

Relazione di notificazione

Io sottoscritto Ufficiale Giudiziario, addetto al su indicato ufficio, ho notificato il presente atto a:

UFFICI SCOLASTICI REGIONALI PER IL LAZIO + ALTRI IN PERS. RISPETTIVI L.R.P.T. RIMETTENDOGLIENE
UNA SOLA COPIA C/O L'AVV.RA GEN. STATO

VIA DEI PORTOGHESI,12 00100 ROMA - ITALIA

mediante consegna di copia conforme all'originale a mani di persona qualificata

ai mani di **MARCELLO ANGELONI**
impiegato incaricato

capace e convivente, che si incarica della consegna in assenza del destinatario e di persona idonea a ricevere l'atto, in busta chiusa e sigillata completa di n. cron., ai sensi di legge.

Oggi **16 OTT 2019**

LAVORO

km 6
trasf. € 3.38

ROMA Ufficiale Giudiziario/Funziario

389 **ORESTE RUFFOLO**
UFFICIALE GIUDIZIARIO

Atto notificato ai sensi dell'art.

139 c.p.c.

660 c.p.c.

Avviso Spedito con Racc. n. _____

ROMA il _____

Funziario/Uff.Giud. _____

Atto notificato ai sensi dell'art. 140 c.p.c.: curato il deposito della copia dell'atto in busta chiusa e sigillata completa di numero di cronologico, nella Casa Comunale di ROMA,

per non aver rinvenuto alcuno all'indicatedo domicilio;

per l'assenza o il rifiuto di persone idonee a cui poter consegnare l'atto ai sensi di legge.

ROMA il _____ Funziario/Uff.Giud. _____

Eseguita Affissione a norma di legge

ROMA il _____ Funziario/Uff.Giud. _____

Spedita Racc. A.R. n. _____,il _____ Funziario/Uff.Giud. _____

Data richiesta

16/10/19

Ufficiale Giudiziario